



COMUNE DI RUBIERA  
(Provincia di Reggio Emilia)

**COPIA**

---

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 6 DEL 15/04/2016.**

Adunanza Ordinaria di PRIMA convocazione.

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE  
PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER  
L'ANNO 2016.**

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno QUINDICI del mese di APRILE alle ore 20:50 nella Sede Comunale, convocata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

CAVALLARO EMANUELE	P	CASALINI MILENA	P
BONACINI LUCA	P	DEL MONTE DAVIDE	P
PEDRONI FRANCO	P	ROSSI ELENA	P
GUARINO GIUSEPPE	A	FORNACIARI ERMES	AG
RUOZI BARBARA	P	ROSSI LUCA	P
CAROLI ANDREA	P	CEPI ROSSANA	P
COTTAFAVA GIULIANO	P	BERTARELLI ANDREA	P
ALBANESE CHIARA	A	BENATI MARCO	P
ZANLARI FEDERICA	P		

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa AMORINI CATERINA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CAVALLARO EMANUELE nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: COTTAFAVA GIULIANO, CAROLI ANDREA, BENATI MARCO.

Sono presenti gli Assessori Esterni Signori: BONI RITA, MURRONE GIAN FRANCO, LUSVARDI ELENA.

**Entra precedentemente la consigliera Albanese Chiara: presenti n. 15**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera f) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in materia di potestà regolamentare degli enti locali,:

- il dettato della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e dell'articolo 4 ("Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali") della Legge 5 giugno 2003, n. 131 ("Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3");
- il disposto dell'articolo 52 ("Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni") del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 ("Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali") che attribuisce ai comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;
- l'articolo 7 ("Regolamenti") del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PRESO ATTO del contenuto dell'articolo 7 ("Regolamenti") del vigente Statuto Comunale che, come fonte normativa secondaria e massima espressione dell'autonomia del Comune di Rubiera, stabilisce le direttive da seguire nell'attività regolamentare propria dell'Ente;

PREMESSO che:

- il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n.360 a norma dell'articolo 48, comma 10, della Legge n.449 del 27 dicembre 1997 (come modificato dall'art. 1, comma 10, della Legge n.191 del 16 giugno 1998), ha istituito l'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche IRPEF a decorrere dal primo gennaio 1999;
- in particolare, il comma 3 dell' articolo 1 del citato Decreto Legislativo n. 360/1998, come modificato dalle successive disposizioni legislative in materia, ha previsto la facoltà da parte dei Comuni, mediante una manifestazione di volontà di natura regolamentare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n.446/1997, di deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. Ha stabilito, inoltre, che la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- il Decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, reca tutte le istruzioni in materia di pubblicazione degli atti deliberativi comunali riguardanti l'addizionale comunale di

compartecipazione all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che la legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel prevedere rilevanti modificazioni ed integrazioni alla disciplina del citato Decreto Legislativo n. 360/1998 in materia dell'addizionale comunale all'IRPEF, ha stabilito che mediante una manifestazione di volontà di natura regolamentare, il Consiglio Comunale può stabilire una soglia d'esenzione dall'Addizionale in presenza di determinati requisiti reddituali dei soggetti passivi;

TENUTO conto che, ai sensi del comma 4 del Decreto Legislativo n. 360/98, così come modificato dal comma 142 dell'art.1 della Legge n. 296/2006 e dal comma 7 dell'art. 40 del D.L. n. 159/2007:

- la determinazione del tributo in oggetto si ottiene applicando l'aliquota deliberata al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF (al netto degli oneri deducibili), purchè sia dovuta per lo stesso anno anche l'IRPEF stessa, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero;
- in termini generali i soggetti passivi (che sono i soggetti che risultano avere al primo gennaio dell'anno di riferimento il domicilio fiscale nel Comune percettore) devono versare l'addizionale, per le parti spettanti, in acconto (d'importo pari al 30% dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote al reddito imponibile dell'anno precedente) e a saldo unitamente al saldo dell'IRPEF dovuta;
- ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento;

DATO ATTO che:

1. ai sensi del comma 8 dell'art 14, del D.L. 14 marzo 2011, n. 23 a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'Addizionale comunale all'IRPEF, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art 1, c. 3, del citato D.L. n. 360 del 1998 a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'art.1, comma 169, della citata legge n.296 del 2006;
2. l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, dispone che:
  - per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'Addizionale comunale all'IRPEF utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
  - resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

PRESO ATTO del dettato dell'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”, che stabilisce che il versamento dell'Addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune e del Decreto Ministeriale 5 ottobre 2007 avente ad oggetto le “modalità di effettuazione del versamento diretto ai comuni dell'addizionale comunale all'IRPEF, emanato proprio in attuazione di quanto disposto dal comma sopra citato;

#### RICHIAMATI:

- il proprio atto deliberativo n. 90 del 20 dicembre 2004, mediante il quale, a decorrere dal primo gennaio 2005, il Comune di Rubiera si è avvalso del beneficio di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF ai sensi della citata normativa prevista dalla Legge Finanziaria 2005;
- la successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 226 del 21 dicembre 2004 con cui è stata stabilita la variazione del tributo nella misura massima consentita per il triennio 2005/2007 dello 0,1%;
- il proprio atto deliberativo n. 7 del 5 febbraio 2007 avente ad oggetto “Approvazione regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF” con cui si è proceduto ad incrementare la misura percentuale dell'aliquota dell'Addizionale comunale all'IRPEF a decorrere dall'anno 2007 allo 0,3%, prevedendo, inoltre, una soglia di esenzione dall'addizionale riguardante la fascia dei contribuenti con reddito imponibile non superiore ad € 10.000,00;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 18 dicembre 2007 avente per oggetto “Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all' IRPEF – Adozione modifiche ed integrazioni” con cui, dopo le opportune valutazioni sull'andamento delle entrate e delle spese, al fine di salvaguardare gli equilibri di Bilancio e di garantire il mantenimento e l'ampliamento dei servizi comunali, l'Amministrazione comunale ha ritenuto necessario, a decorrere dall'anno finanziario 2008, avvalersi della facoltà, prevista dalla citata Legge Finanziaria anno 2007, di incrementare la vigente misura percentuale dell'aliquota di compartecipazione comunale all'IRPEF di due punti percentuali, dallo 0,3% allo 0,5%, confermando, nel contempo, a tutela dei contribuenti in situazione di oggettiva fragilità reddituale e sociale, l'esenzione per la fascia di reddito imponibile che non supera la soglia di €. 10.000,00;

CONSIDERATO che per gli anni finanziari dal 2009 al 2013 l'Amministrazione Comunale di Rubiera, con deliberazione di Consiglio comunale n.56 del 22 dicembre 2008, n. 4 del 6 febbraio 2010, n.4 del 4 febbraio 2011, n.9 del 28 marzo 2012 e n.13 del 13 giugno 2013, ha confermato l'aliquota vigente dello 0,5% e la soglia di esenzione per i contribuenti con reddito imponibile non superiore a 10.000,00 €;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30 luglio 2014, con la quale:

- si è provveduto, per l'anno 2014, per ragioni di equità e tutela delle fasce più deboli, a differenziare le aliquote dell'Addizionale Comunale all' IRPEF, secondo criteri di progressività utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche, stabilendo delle aliquote dell'Addizionale Comunale all' IRPEF per l'anno finanziario 2014 nelle seguenti misure:

- SCAGLIONI DI REDDITO	- ALIQUOTE
- fino a 15.000 Euro	- 0,45 %
- oltre 15.000 e fino a 28.000 Euro	- 0,50 %
- oltre 28.000 e fino a 55.000 Euro	- 0,78 %
- oltre 55.000 e fino a 75.000 Euro	- 0,79 %
- oltre 75.000 Euro	- 0,80 %

- si è provveduto a rendere coerente con quanto stabilito sopra, il testo dell'art.2 ("Determinazione delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all' IRPEF") del "Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale comunale all'IRPEF", approvando il nuovo testo del Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF;
- si è provveduto a prevedere una soglia di esenzione di cui all'art. 3 del "Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all' IRPEF" per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'Addizionale comunale IRPEF, non superiore ad € 10.000,00;

CONSIDERATO CHE per l'anno 2015 con Deliberazione di C.C. n. 20 del 29 maggio 2015, l'Amministrazione Comunale, ha confermato le aliquote deliberate e la soglia di esenzione stabilite per l'anno 2014;

RICHIAMATO l'art. 1, c. 26, della L. n. 208/2015, sopra richiamata che prevede che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle Leggi Regionali e delle Deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei Tributi e delle Addizionali attribuiti alle Regioni e agli Enti Locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

RITENUTO opportuno per l'anno 2016:

- confermare le seguenti aliquote deliberate per l'annualità 2015, in coerenza con quanto disposto dal vigente "Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale comunale all'IRPEF" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30 luglio 2014:

- SCAGLIONI DI REDDITO	- ALIQUOTE
- fino a 15.000 Euro	- 0,45 %
- oltre 15.000 e fino a 28.000 Euro	- 0,50 %
- oltre 28.000 e fino a 55.000 Euro	- 0,78 %
- oltre 55.000 e fino a 75.000 Euro	- 0,79 %
- oltre 75.000 Euro	- 0,80 %

- confermare la soglia di esenzione di cui all'art. 3 del "Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all' IRPEF" per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'Addizionale comunale IRPEF, non superiore ad € 10.000,00;
- disporre la pubblicazione della deliberazione in oggetto nell'apposito sito informatico ministeriale, come disposto da decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato in G.U. n° 130 del 05 giugno 2002, visto che la determinazione delle aliquote dell'addizionale di compartecipazione comunale all'IRPEF ha efficacia dalla data di pubblicazione della stessa;

RICHIAMATI:

- l'articolo 53 ("Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni") della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre

2001, n. 448, che stabilisce il termine per l'approvazione dei regolamenti relativi alla materia tributaria per l'anno successivo, e quindi delle relative manifestazioni di volontà della stessa autonomia regolamentare (comprese le eventuali modificazioni), entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e prevede che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTI:

- l'art.151, comma 1, del Testo unico, il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l'anno successivo, ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- i Decreti del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 e del 01 marzo 2016 con i quali il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli Enti locali è stato dapprima differito al 31 marzo 2016 e successivamente al 30 aprile 2016;

PRESO ATTO che il comma 15 dell'art.13 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 dispone che:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione,
- il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti,
- con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai punti precedenti,
- il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

RICHIAMATO l'art.4, comma 1-quinquies, del Decreto Legge n.16/2012, che dispone che, a decorrere dall'anno 2012, entro trenta giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota dell'Addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche, i comuni sono obbligati ad inviare al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione sull'apposito sito informatico;

RITENUTO, peraltro, nelle more della concreta attuazione delle suddette nuove modalità di invio al ministero, di seguire le indicazioni di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

DATO ATTO che l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla pubblicazione sul sito informatico individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno (D.M. 31 maggio 2002);

RICHIAMATA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n.24674 dell'11 novembre 2013, in cui si stabilisce che la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art.52, comma 2, del D.L. n.446 del 1997 e dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTI:

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, recante la disciplina della materia riguardante l'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche;
- il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell'articolo 17, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

- favorevole del Responsabile del Settore Programmazione economica e partecipazioni in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole del Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, che l'atto comporta;

VISTO il parere del Revisore dei conti reso ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b), del Testo Unico degli Enti locali;

UDITI gli interventi dei Consiglieri come da Verbale di seduta;

RITENUTO di provvedere in merito;

CON voti favorevoli n. 12 (gruppo di maggioranza e consigliere Bertarelli del gruppo “Progetto Rubiera”), contrari n. 1 (consigliere Benati del gruppo “FI, NCD, FdI”) e astenuti n. 2 (consiglieri Cepi e Rossi del gruppo “Movimento 5 Stelle”) espressi in forma palese ai sensi dell'art. 53 del Regolamento del Consiglio Comunale;

**DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di confermare per l'anno 2016 le seguenti aliquote dell'Addizionale Comunale all'IRPEF deliberate per l'anno 2015, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29 maggio 2015, secondo criteri di progressività utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche:

<b>SCAGLIONI DI REDDITO</b>	<b>ALIQUOTE</b>
<b>fino a 15.000 Euro</b>	<b>0,45 %</b>
<b>oltre 15.000 e fino a 28.000 Euro</b>	<b>0,50 %</b>
<b>oltre 28.000 e fino a 55.000 Euro</b>	<b>0,78 %</b>
<b>oltre 55.000 e fino a 75.000 Euro</b>	<b>0,79 %</b>
<b>Oltre 75.000 Euro</b>	<b>0,80 %</b>

3. di confermare la soglia di esenzione di cui all'art. 3 del "Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF" per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'Addizionale comunale IRPEF, non superiore ad € 10.000,00;
4. di dare atto che resta confermato il testo del "Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale comunale all'IRPEF", approvato con Deliberazione consiliare n.36 del 30 luglio 2014;
5. di disporre la pubblicazione della deliberazione in oggetto nell'apposito sito informatico ministeriale, come disposto da decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato in G.U. n° 130 del 05 giugno 2002, visto che la deliberazione di variazione delle aliquote dell'addizionale di compartecipazione comunale all'IRPEF ha efficacia dalla data di pubblicazione della stessa;
6. di dare atto che l'obbligo di invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e dell'art.52, comma 2, del D.Lgs n.446/97, sarà assolto, con la trasmissione per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico del Portale del Federalismo fiscale, come precisato dalla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 24674 dell'11 novembre 2013;
7. di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi Locali per gli adempimenti di competenza e per le scadenze previste dalla normativa in materia.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art 134, comma 4 del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, effettuata in forma palese, ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale, con voti favorevoli n. 12 (gruppo di maggioranza e consigliere Bertarelli del gruppo "Progetto Rubiera"), contrari n. 1 (consigliere Benati del gruppo "FI, NCD, FdI") e astenuti n. 2 (consiglieri Cepi e Rossi del gruppo "Movimento 5 Stelle"), il Consiglio Comunale

**DELIBERA**



di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

## **SI RENDE NOTO**

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la Dott.ssa Chiara Siligardi, Responsabile del Settore Programmazione economica e Partecipazioni;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso.

Oggetto: **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016.**

---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

Favorevole       Contrario

.....

Rubiera, 08/04/2016

IL RESPONSABILE

F.to SILIGARDI CHIARA

=====

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente che l'atto comporta; (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

Favorevole       Contrario

.....

Rubiera, 08/04/2016

IL RESPONSABILE

F.to SILIGARDI CHIARA

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to CAVALLARO EMANUELE

**IL SEGRETARIO**  
F.to AMORINI CATERINA

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Rubiera,

La su estesa deliberazione in data odierna:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio telematico del Comune ([www.comune.rubiera.re.it](http://www.comune.rubiera.re.it)) per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n° 69 (reg. n° \_\_\_\_/\_\_\_\_);
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to Lorena Barilli

---

**ESECUTIVITÀ/ESEGUIBILITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Rubiera, 20/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to dott. Mario Ferrari

---

Per copia conforme all'originale

Rubiera,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
dott. Mario Ferrari

---

---